



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080
pec amministrativo.rivara@pec.it

Città Metropolitana di TORINO
Cod Fisc. 85501330014
P. I.V.A. 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
e-mail tecnico@comune.rivara.to.it

n. : 051
in data: 04.10.2025

**Impianti di riscaldamento degli edifici nel territorio comunale.
Anticipo accensione rispetto all'inizio della stagione invernale
2025/2026.**

IL SINDACO

- Dato atto che il Comune di RIVARA, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e s.m.i. (Allegato a Piemonte – TO), si trova inserito nella zona climatica "E";
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante: *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.06.2013 n. 149;
- Richiamati in particolar modo gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., contenenti le disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento;
- Considerato che, al di fuori di tale periodo stagionale, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
- Valutato il rapido calo delle temperature climatiche minime di questi giorni, al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno prevedere una deroga per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di RIVARA;
- Considerato che, obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;
- Ritenuto che ricorrano le condizioni per permettere una accensione facoltativa anticipata degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna, nel rispetto dei limiti del D.P.R. 16.04.2013, n. 74;
- Visto, inoltre, l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

dalla data odierna, l'accensione facoltativa ANTICIPATA degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere.

INVITA la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:

- **19°C** nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- **17° C** nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

AVVISA

- che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;

- l'Amministrazione competente è il Comune di RIVARA – Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, nella persona del responsabile del servizio.

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali.

Rivara, li 04.10.2025



IL SINDACO
GIACOLETTO MAURIZIO